



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/38703 del 7 aprile 2010; in vigore dal 13 maggio 2010

INDICE

TITOLO I

Art. 1 - Oggetto finalità e attività	pag.	1
Art. 2 - Responsabile del procedimento	“	1

TITOLO II

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività	pag.	1
Art. 4 - Capacità finanziaria	“	2
Art. 5 - Locali	“	2
Art. 6 - Arredamento didattico	“	3
Art. 7 - Materiale per le lezioni teoriche	“	3
Art. 8 - Materiale per le esercitazioni pratiche e la prova pratica d'esame	“	4
Art. 9 - Insegnanti e istruttori	“	4
Art. 10 - Domanda	“	6
Art. 11 - Centri di istruzione	“	6

TITOLO III

Art. 12 - Durata e modalità di effettuazione dei corsi	pag.	7
Art. 13 - Registri	“	7
Art. 14 - Tariffe e orari di apertura al pubblico	“	8
Art. 15 - Dipendenti e accesso ai pubblici uffici	“	8

TITOLO IV

Art. 16 - Trasferimento del complesso aziendale	pag.	8
Art. 17 - Trasformazione e variazione dell'impresa	“	9
Art. 18 - Trasferimento di sede	“	9
Art. 19 - Sostituzione temporanea del Responsabile e sospensione dell'attività	“	9

TITOLO V

Art. 20 - Vigilanza e sanzioni	pag.	9
Allegato I	pag.	11

TITOLO I

Art. 1

Oggetto, finalità e attività

1. Il presente Regolamento (appresso definito “Regolamento”) disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle scuole nautiche, attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 42 del D.L. 29.07.2008 n. 146 e dell'art. 105, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112.
2. Sono denominate scuole nautiche le strutture stabili caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività di educazione marinara, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
3. Le scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri candidati, anche tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti nautiche, comprese le relative certificazioni.
4. L'attività della scuola nautica riguardante le lezioni teoriche e il disbrigo delle pratiche di cui al comma precedente deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione.
5. L'attività di scuola nautica può essere svolta, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del Regolamento, anche da:
 - 1) autoscuole, operanti nel territorio della Provincia, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 17.05.1995 n. 317;
 - 2) istituti tecnici nautici.

Art. 2

Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dei provvedimenti finali relativi ai procedimenti oggetto del Regolamento è il Servizio Mobilità Territoriale.

TITOLO II

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti (appresso definiti “Titolare”) possono ottenere l'autorizzazione per le seguenti tipologie di scuola nautica:
 - a1) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione entro dodici miglia dalla costa;
 - a2) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
 - b) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di categoria B.

2. A richiesta dell'interessato, le patenti di categoria A e C possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore come individuate dall'art. 25, comma 3, del D.I. 146/2008, nel qual caso la Provincia rilascia una autorizzazione limitata a tale categoria di unità da diporto se la scuola nautica intende esercitare la propria attività unicamente per tale tipologia di patenti.
3. Il Titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
4. L'autorizzazione è rilasciata a chi, titolare, se persona fisica, o legale rappresentante, se persona giuridica (appresso definito "Responsabile"), dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a) età non inferiore a ventuno anni;
 - b) residenza in Italia;
 - c) diploma di istruzione di secondo grado;
 - d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27.12.1956 n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla L. 31.05.1965 n. 575.
5. La scuola nautica deve disporre di:
 - a) adeguata capacità finanziaria;
 - b) adeguata attrezzatura tecnica e didattica (locali, arredi e materiale didattico per le lezioni teoriche, materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica);
 - c) personale abilitato alle funzioni di insegnante e di istruttore;
 - d) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di scuola nautica.
6. Copia dell'autorizzazione deve essere permanentemente esposta in modo leggibile nei locali della scuola nautica.

Art. 4

Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante:
 - a) un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari;
 - o, in alternativa,
 - b) una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25.822,85 rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. L'attestazione va formulata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al D.M. 317/95.
3. Si prescinde dall'accertamento della capacità finanziaria nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica.

Art. 5

Locali

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

- b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10,00 di superficie antistante l'aula o laterale alla stessa e con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati e aerati.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
 3. Si prescinde dall'accertamento dell'idoneità dei locali nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica purché la nuova attività non interferisca con l'attività principale.

Art. 6

Arredamento didattico

1. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito da:
 - a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o da una lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
 - d) non meno di quattro tavoli da carteggio di superficie almeno corrispondente a una carta nautica completamente aperta.

Art. 7

Materiale per le lezioni teoriche

1. La scuola nautica deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici sufficienti a che ciascun allievo possa seguire con partecipazione attiva le lezioni teoriche.
2. Il materiale didattico comune per l'insegnamento teorico per tutte le tipologie di patenti nautiche è costituito da:
 - a) materiale da carteggio: squadrette nautiche, compasso nautico;
 - b) bussola di rilevamento, bussola di governo e facsimile tabella deviazioni residue;
 - c) carte nautiche, anche in formato digitale, edite dall'Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.);
 - d) carta INT 1 - 1111;
 - e) Portolano del Mediterraneo;
 - f) elenco dei fari e segnali da nebbia;
 - g) libro dei radioservizi per la navigazione;
 - h) tavole nautiche;
 - i) fascicoli avvisi ai naviganti;
 - j) tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;
 - k) grafometro;
 - l) anemometro;
 - m) strumentazione meteorologica: barometro aneroide, termometro, igrometro;
 - n) carte di analisi meteorologica;
 - o) tavole raffiguranti le precedenze di rotta;
 - p) tavole di marea;
 - q) tavole raffiguranti gli elementi costitutivi (in particolare le attrezzature e i motori marini) e le manovre delle imbarcazioni a vela e a motore con la relativa nomenclatura;
 - r) cartelli con segnalamenti nautici (fanali, segnali visivi e acustici, codice internazionale dei segnali);

- s) Codice della Navigazione e Regolamenti attuativi, Codice e Regolamento della nautica da diporto, Regolamento di sicurezza, Regolamento regionale delle vie di navigazione interna, Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi di mare, Regolamenti di disciplina dello sci nautico;
 - t) esemplari dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi;
 - u) cime e nodi didattici;
 - v) cartelloni raffiguranti la struttura delle unità da diporto, le ancore e le eliche;
 - w) apparato VHF.
3. La scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa o della patente di categoria B deve possedere anche il seguente materiale didattico:
 - x) sestante;
 - y) libro delle effemeridi, cartelloni raffiguranti l'emisfero celeste, StarFinder, tavole per la risoluzione delle rette di altezza;
 - z) GPS.
 4. Il materiale didattico di cui ai punti w) e z), se non presente nell'aula di insegnamento, deve essere installato sull'unità da diporto utilizzata per le esercitazioni e gli esami di nautica.
 5. Il materiale didattico di cui ai punti j), o), q), r), t) (escluso un esemplare di cintura di salvataggio che deve obbligatoriamente essere presente in aula), v) può essere sostituito da sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 8

Materiale per le esercitazioni pratiche e la prova pratica d'esame

1. La scuola nautica deve avere la disponibilità giuridica di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e della prova pratica d'esame (appresso definite "unità da diporto") aventi abilitazione alla navigazione corrispondente ai corsi di insegnamento autorizzati, come individuate nell'Allegato I al Regolamento.
2. La disponibilità giuridica si intende dimostrata quando il Titolare:
 - 1) sia proprietario o armatore dell'unità da diporto;
 - 2) abbia stipulato un contratto di locazione o di noleggio con il proprietario o armatore dell'unità da diporto.
3. In entrambi i casi l'utilizzazione di navi o imbarcazioni da diporto per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto deve risultare da apposita annotazione nei registri di iscrizione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171.
4. Le unità da diporto devono essere coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per i massimali di garanzia vigenti.
5. Le variazioni al numero e tipo di unità da diporto devono essere comunicate alla Provincia allegando la documentazione prevista dall'art. 10 del Regolamento.

Art. 9

Insegnanti e istruttori

1. La scuola nautica o il centro di istruzione deve disporre di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di comando e condotta di unità da diporto oppure di uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni.

2. La scuola nautica deve inoltre disporre, oltre ai soggetti di cui al comma precedente, anche di uno o più esperti velisti, riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, per l'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela, salvo che la scuola nautica sia stata autorizzata per il rilascio delle patenti nautiche A e C per le sole unità a motore come individuate dall'art. 25, comma 3, del D.L. 146/2008.
3. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il Titolare può essere autorizzato a utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
4. La scuola nautica può utilizzare insegnanti e istruttori regolarmente abilitati a tempo parziale nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati.
5. Al personale insegnante in più scuole nautiche, appartenenti a un unico Titolare, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
6. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche.
7. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. Il Titolare deve inoltrare alla Provincia istanza in bollo per il personale che intende utilizzare, indicando le specifiche funzioni e allegando la documentazione attestante il titolo posseduto e il rapporto di lavoro con la scuola nautica, unitamente a una marca da bollo per l'atto di autorizzazione e a due foto formato tessera. Esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, viene rilasciata una apposita tessera di riconoscimento con l'indicazione delle mansioni. Ogni variazione relativa al personale impiegato presso la scuola nautica deve essere comunicata alla Provincia, unitamente alla restituzione delle tessere dei soggetti non più legittimati, a cura e sotto la responsabilità del titolare della stessa.
8. Può svolgere attività di insegnante presso una scuola nautica il soggetto in possesso alternativamente di:
 - a) abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del D.M. 30.11.2007;
 - b) titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
 - c) patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.
9. Può inoltre svolgere attività di insegnante presso una scuola nautica il docente presso un istituto nautico o professionale per la navigazione o l'ufficiale superiore del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni.
10. Può svolgere attività di istruttore presso una scuola nautica il soggetto in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
11. Agli insegnanti e istruttori di scuola nautica è inoltre richiesto il possesso dei requisiti di idoneità morale previsti per il Responsabile.

Art. 10
Domanda

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio di scuola nautica va presentata alla Provincia.
2. La domanda, in bollo, redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Provincia e sottoscritta dal Responsabile, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione e la sede della scuola nautica;
 - b) il tipo di patente nautica per cui si intende svolgere i corsi.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - 1) attestazione rilasciata dal Responsabile comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del Regolamento;
 - 2) copia del diploma di istruzione di secondo grado del Responsabile;
 - 3) planimetria dei locali in scala 1:100 corredata dai relativi conteggi della superficie netta, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - 4) contratto di proprietà o locazione o altro titolo attestante la disponibilità diretta dei locali;
 - 5) certificato igienico-sanitario dei locali per uso scuola nautica, rilasciato dalla A.S.L. competente;
 - 6) documentazione attestante l'agibilità e destinazione d'uso dei locali;
 - 7) documentazione attestante la capacità finanziaria;
 - 8) copia dell'atto costitutivo registrato (per le società);
 - 9) elenco del materiale in dotazione per le lezioni teoriche;
 - 10) documentazione relativa alle unità da diporto utilizzate per le esercitazioni pratiche e la prova pratica d'esame:
 - copia della licenza di navigazione ovvero del manuale del proprietario o del certificato di omologazione;
 - documentazione comprovante la disponibilità giuridica dell'unità da diporto;
 - copia della polizza assicurativa;
 - 11) elenco del personale insegnante e istruttore e relativa documentazione di cui all'art. 9 del Regolamento;
 - 12) marca da bollo per l'atto di autorizzazione;
 - 13) tabella degli orari di apertura al pubblico della scuola nautica.
4. Nel caso in cui, durante l'istruttoria, sia riscontrata la mancanza o l'insufficienza di documentazione relativa a uno o più condizioni o requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia inviterà il richiedente a integrare la domanda, concedendogli un termine che non può in ogni caso essere inferiore a trenta giorni.
5. Conclusa l'istruttoria documentale con esito positivo, la Provincia invia la richiesta di parere obbligatorio, previsto dall'art. 42, comma 4, del D.L. 146/2008, al Capo del Compartimento Marittimo o al Dirigente della Direzione Generale Territoriale del Ministero dei Trasporti nella cui giurisdizione la scuola nautica ha la sede principale, unitamente a copia della domanda e della documentazione allegata alla pratica.
6. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia successivamente al ricevimento del summenzionato parere obbligatorio favorevole da parte degli organi preposti.

Art. 11
Centri di istruzione

1. E' data facoltà a due o più scuole nautiche autorizzate di consorzarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti) e costituire centri di istruzione nautica.

2. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e delle unità da diporto necessarie per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri e non inviati al centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
3. La Provincia, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, riconosce i centri di istruzione a tutti gli effetti legali e provvede ad adeguare le dotazioni complessive del personale e attrezzature di ciascuna delle scuole nautiche consorziate.
4. Nell'istanza devono essere indicati:
 - a) la denominazione delle scuole nautiche consorziate;
 - b) il responsabile del centro di istruzione;
 - c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
 - d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione.
5. Il centro di istruzione deve essere dotato di:
 - a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle scuole nautiche consorziate;
 - b) attrezzatura didattica di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento;
 - c) locali, qualora al centro di istruzione sia demandata l'effettuazione di corsi teorici, conformi all'art. 5 del Regolamento. Qualora siano effettuati solo corsi pratici non è necessaria la presenza dell'aula di teoria e le caratteristiche dei locali possono anche derogare ai requisiti fissati dall'art. 5 del Regolamento. I locali da adibire a centro di istruzione devono in ogni caso avere una configurazione autonoma ed essere situati in uno dei comuni in cui le scuole nautiche consorziate sono dislocate. In nessun caso può essere utilizzata la sede di una scuola nautica consorziata.
6. Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per il Responsabile.
7. Ai centri di istruzione confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti allo stesso, che vengono annotati su un apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro di istruzione.

TITOLO III

Art. 12

Durata e modalità di effettuazione dei corsi

1. La determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sono lasciate al giudizio dell'insegnante e dell'istruttore della scuola nautica.
2. Le esercitazioni pratiche devono avvenire in ore diurne e notturne con condizioni meteo marine favorevoli.

Art. 13

Registri

1. La scuola nautica cura la tenuta del registro di iscrizione, vidimato dalla Provincia, contenente i seguenti elementi: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi

dell'autorizzazione per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e di pratica e relativo esito.

2. Il centro di istruzione provvede a riportare in apposito registro, vidimato dalla Provincia, le generalità degli allievi inviati dalle scuole nautiche consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni di cui al comma precedente. In tale caso, nel registro di iscrizione delle scuole nautiche consorziate, deve essere annotato il trasferimento degli allievi al centro di istruzione.

Art. 14

Tariffe e orari di apertura al pubblico

1. Le tariffe praticate e l'orario di apertura al pubblico delle scuole nautiche e dei centri di istruzione devono essere permanentemente esposti in modo leggibile nei locali dove è svolta l'attività.

Art. 15

Dipendenti e accesso ai pubblici uffici

1. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, la scuola nautica può utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente.
2. L'accesso ai pubblici uffici per svolgere le pratiche di competenza è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti e autorizzati dalla Provincia con apposito tesserino personale. Il tesserino personale è rilasciato su istanza, in bollo, documentata e sottoscritta dal Responsabile che risponde personalmente dei tesserini rilasciati con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegittimati.

TITOLO IV

Art. 16

Trasferimento del complesso aziendale

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
3. Al trasferente è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla Provincia le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.

Art. 17

Trasformazione e variazione dell'impresa

1. Nel caso di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il Responsabile e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla Provincia che ne prenderà atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale della stessa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 18

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento della sede della scuola nautica può essere effettuato, a domanda, previo nulla osta del Dirigente competente o del funzionario delegato, diretto ad accertare che i nuovi locali abbiano i requisiti prescritti dall'art. 5 del Regolamento.

Art. 19

Sostituzione temporanea del Responsabile e sospensione dell'attività

1. Nel caso di impedimento del Responsabile, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività, previo nulla osta del Dirigente competente o del funzionario delegato, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito, per non più di sei mesi.
2. L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal Titolare per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente competente o del funzionario delegato, una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. Qualora al termine della sospensione l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione viene revocata d'ufficio. Dell'avvenuta ripresa dell'attività deve essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

TITOLO V

Art. 20

Vigilanza e sanzioni

1. Le scuole nautiche e i centri di istruzione sono soggetti a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia e dei competenti uffici delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 112/98.

2. Il personale delegato, munito di apposita tessera di riconoscimento, è autorizzato ad effettuare sopralluoghi, ispezioni e altri accertamenti nelle sedi atti a verificare:
 - a) il regolare esercizio dell'attività;
 - b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari di apertura al pubblico;
 - c) la regolare tenuta dei registri;
 - d) la permanenza dei requisiti in base ai quali l'attività di scuola nautica è stata autorizzata, con particolare riguardo all'idoneità dei locali e all'efficienza e completezza dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche;
 - e) la capacità didattica del personale.
3. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate, contestate immediatamente al Responsabile o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata A.R.
4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del verbale o di ricezione della lettera raccomandata A.R., il Responsabile o il responsabile del centro di istruzione deve fare pervenire le proprie giustificazioni alla Provincia.
5. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffida il Responsabile o il responsabile del centro di istruzione, con lettera raccomandata A.R., invitandoli a eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non può essere inferiore a quindici giorni.
6. Nel caso di inottemperanza alla diffida, sono adottati i provvedimenti sanzionatori di cui ai successivi commi. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti, il Dirigente competente può adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.
7. L'attività della scuola nautica o del centro di istruzione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività non si svolge regolarmente;
 - b) il Titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
 - c) il Titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento.
8. L'esercizio della scuola nautica o del centro di istruzione è revocato quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria del Titolare e i requisiti morali del Responsabile;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del Responsabile, a questi è parimenti revocata l'idoneità tecnica che potrà essere di nuovo conseguita trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività.
11. Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza essere abilitato e autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00.

ALLEGATO I

UNITA' DA DIPORTO DI CUI LA SCUOLA NAUTICA DEVE DISPORRE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE E LA PROVA PRATICA D'ESAME

Se scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e C per la navigazione entro dodici miglia dalla costa:

- imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario (o solo a motore se la scuola nautica intende esercitare la propria attività unicamente per il rilascio di patenti nautiche per il comando e la condotta delle sole unità a motore come individuate dall'art. 25, comma 3, del D.I. 146/2008) abilitata alla navigazione senza alcun limite o con marcatura CE per le categorie di progettazione A, B o C, ovvero,
- natante da diporto a vela con motore ausiliario (o solo a motore se la scuola nautica intende esercitare la propria attività unicamente per il rilascio di patenti nautiche per il comando e la condotta delle sole unità a motore come individuate dall'art. 25, comma 3, del D.I. 146/2008) abilitato alla navigazione senza alcun limite o con marcatura CE per le categorie di progettazione A, B o C.

Se scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa:

- imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario (o solo a motore se la scuola nautica intende esercitare la propria attività unicamente per il rilascio di patenti nautiche per il comando e la condotta delle sole unità a motore come individuate dall'art. 25, comma 3, del D.I. 146/2008) abilitata alla navigazione senza alcun limite o con marcatura CE per le categorie di progettazione A o B.

Se scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente di categoria B che abilita al comando delle navi da diporto:

- nave da diporto ovvero, se non disponibile, imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario abilitata alla navigazione senza alcun limite o con marcatura CE per le categorie di progettazione A o B avente lunghezza fuori tutto non inferiore a venti metri.

Per tutte le unità di diporto summenzionate il numero massimo di persone trasportabili non deve essere inferiore a cinque, documentato con le modalità di cui all'art. 34 del D.Lgs. 171/2005.